

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GLOBAL HUMANITARIA ITALIA" – ONLUS

(Come modificato dall'Assemblea Straordinaria del 19/11/2007)

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART 1) E' costituita L'Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata

"GLOBAL HUMANITARIA ITALIA – ONLUS"

ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

ART 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano ed ha durata a tempo illimitato. Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza dell'associazione entro il territorio italiano ed uffici di rappresentanza anche all'estero

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 4) L'Associazione "GLOBAL HUMANITARIA ITALIA – ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con prevalenza della solidarietà internazionale, rivolta, in particolare ai Paesi del Sud del Mondo.

Scopo preminente dell'associazione è lo svolgimento di attività, in Italia e all'Estero, nel settore di:

- a. assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolare a coloro che si trovino in condizioni di povertà, senza distinzione di colore, razze, sesso, religione, ideologia o cittadinanza, allo scopo di contribuire allo sviluppo integrale delle stesse e delle loro famiglie, in particolare dei soggetti minorenni;

- b. Miglioramento delle condizioni socio-sanitarie delle aree in cui si trovano i soggetti di cui al punto a) che precede;
- c. Interventi in campo formativo allo scopo di favorire l'integrazione sociale e nel mondo del lavoro dei soggetti in stato di povertà o a rischio di marginalità;
- d. Difesa, protezione e promozione dei diritti civili, in particolare dei diritti dell'infanzia e della fanciullezza, nonché delle minoranze e dei settori più deboli, in particolare delle donne, dei giovani, degli handicappati, dei migranti, degli anziani, dei tossicodipendenti, dei carcerati ed ex carcerati;
- e. Collaborazione con persone fisiche e/o giuridiche che svolgano attività simili a quella dell'associazione;
- f. Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, L'Associazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, è autorizzata a versare e/o ricevere contributi, donazioni e/o sovvenzioni a/o da qualsiasi Associazione, Ente, Istituzione o Fondazione di natura caritatevole, in Italia o all'estero, la cui attività sia considerata rientrante negli scopi della stessa. Nell'ambito di programmi e progetti di cooperazione internazionale, delle adozioni a distanza, dei progetti di sviluppo in paesi del terzo Mondo, l'Associazione potrà operare, sulla base di preventivi accordi e/o convenzioni, con Associazioni, Enti, Istituzioni o Fondazioni che operano, anche indirettamente, nel Paese Estero destinatario dei fondi per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

ART 5) Tra le attività primarie che l'Associazione intende sviluppare si annoverano:

- a) elaborazione ed esecuzione di progetti di intervento nei settori elencati nell'art.4);
- b) adozioni a distanza e altre forme di sostegno a distanza dei soggetti elencati nell'art. 4) nonché ai loro gruppi familiari e/o alle loro comunità;

ART 6) L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

L'Associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

ART 7) L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvede a comunicare alle direzioni regionali delle entrate del

Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

ASSOCIATI

ART 8) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto. L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due associati, di cui almeno uno associato fondatore. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART 9) Tutti gli associati hanno diritto a ricevere, nell'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno e, fatto salvo solo gli associati minorenni, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

ART 10) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART 11) Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento di una o più quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di totale non partecipazione alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio direttivo sulla base delle prove raccolte.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 12) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori

ART 13) All'assemblea sovrana degli associati spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dagli altri organi dell'associazione;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

Essa, composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno otto giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite, potrà essere spedita agli interessati anche mediante lettera raccomandata, fax od e-mail recapitata al domicilio degli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'Assemblea è valida, anche senza formale convocazione, se vi sono presenti o rappresentati tutti gli associati, il Consiglio direttivo e i revisori di conti, se nominati.

ART 14) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno

sociale; - approva il rendiconto economico finanziario – bilancio – dell'anno trascorso e il preventivo del nuovo anno sociale; - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione per l'anno sociale e la vita associativa, ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART 15) L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'art.29 del presente Statuto.

ART 16) Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART 17) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART 18) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove eletti dall'Assemblea fra gli associati, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio

sono rieleggibili. Le cariche possono essere retribuite nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 10 comma 6 del D.Lgs 460/97. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori, può stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; elegge altresì il Segretario – tesoriere.

ART 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART 20) Il Consiglio Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione – bilancio - , da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - autorizza tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, delegando il Presidente e/o il Vicepresidente per l'esecuzione degli stessi; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, siano ordinarie che straordinarie, delegando l'esecuzione al Presidente e/o al Vicepresidente, i quali potranno autorizzare a terzi per l'esecuzione di singoli atti o categoria di atti, conferendo, ove necessario, le relative procure.

ART 21) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza, incapacità o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il Segretario – Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per tali incombenze, anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

ART 22) Il collegio dei revisori dei conti è formato da un numero dispari di membri, effettivi e supplenti, variabili da uno a tre eletti dall'Assemblea Ordinaria per la durata di un triennio; sono eleggibili fino ad un massimo di tre volte consecutive. Le cariche sono onorarie e non danno diritto a retribuzione.

I revisori eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione; hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il collegio dei revisori dei conti ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e in particolare dell'operato del Consiglio Direttivo e presenta una relazione scritta all'assemblea sui controlli effettuati e sugli stati economici e finanziari.

Il Collegio dei Revisori può chiedere per gravi motivi la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART 24) Le somme versate per la quota annuale di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART 26) In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte, l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs 460/97.

ART 27) Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazioni – bilancio -, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati entro il 30 aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario – bilancio-, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART 28) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale – bilancio -, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 31) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART 32) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

E' trascrizione fedele dello Statuto in vigore.

Il presidente

Il segretario



Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5

Registrato

Al N° 8828 Serie 3 il 18 DIC. 2007

Esatte € 172,00



IL CAPO UFFICIO SERVIZI
Giuseppe PARISI